

CONTRIBUTI PUBBLICI – OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLA LEGGE 124/2017

Si rammenta che la legge 124/2017 impone l'obbligo di pubblicizzare gli aiuti e i contributi pubblici ricevuti e che l'adempimento deve essere eseguito, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno per i contributi ottenuti nell'anno precedente; per l'anno 2020 l'adempimento è stato prorogato al 31 dicembre 2021.

In questi giorni, vari pubblicisti si sono interrogati sulla sussistenza dell'obbligo di trasparenza per gli aiuti pubblici legati all'emergenza sanitaria da Covid-19.

La posizione sostenuta da molti di loro - condivisa da questo Studio - è che tali aiuti pubblici non siano sottoposti all'obbligo di pubblicazione e identica interpretazione si ritiene che valga anche per il "Credito di imposta 4.0".

Gli obblighi informativi di cui si discute, sono stati introdotti dalla legge 124/2017 e l'ambito oggettivo di applicazione è stato successivamente definito dal DL 34/2019, con il quale si è ritenuto di escludere i contributi erogati dalle pubbliche amministrazioni "*aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria*".

Sono quindi esclusi dalla disciplina i contributi erogati sulla base di un regime generale, ovvero quelli destinati a tutti i soggetti che soddisfino determinate condizioni stabilite dalla legge in via generale.

Certamente appartengono a questa categoria di contributi, sia quelli legati all'emergenza Covid-19 che il Credito d'imposta 4.0.

Sono invece soggetti ad obbligo di informativa i contributi la cui attribuzione coinvolga un processo valutativo discrezionale della Pubblica Amministrazione e che, quindi, non dipendano dalla mera verifica dei requisiti previsti dalla norma in via generale.

Giovi infine sottolineare che l'inosservanza degli obblighi di pubblicità, ove dovuta, comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000,00);
- sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di pubblicazione entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, risulterà applicabile la sanzione dell'integrale restituzione di quanto ricevuto.